

Al Presidente del Collegio Sindacale ENPAM

Dott. Saverio Benedetto

e p. c .

Procura Regionale della Corte dei Conti - Roma

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Direzione Generale per le politiche previdenziali

Ministero dell' Economia e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Ispettore Generale Capo/Ufficio VIII

Corte dei Conti - Sezione del controllo sugli enti

A.N.AC.

Oggetto: Denuncia ex art. 2408 cc al Collegio Sindacale ENPAM

Il sottoscritto dott. Franco Picchi,

Premesso:

A) Riguardo ai soggetti passibili di denuncia di danno erariale:

1) riguardo all' acquisto di CDO

Nella relazione di codesto Collegio Sindacale in risposta alla mia denuncia del 22/11/2016 , si rimarca che le questioni da me evidenziate” *sono state già ampiamente vagliate da questo Organo e che non si ritiene di doverle nuovamente valutare e riesaminare, non contenendo la segnalazione de qua alcun elemento di novità e di particolare interesse sopravvenuto, si precisa, in ogni caso, che tutti i fatti rappresentati dall' iscritto non evidenziano elementi di illiceità tali da dar seguito alla denuncia in questione, considerato, peraltro, che dalla disamina condotta non si può ritenere esistente per la Fondazione un danno conseguente ad una eventuale ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile”;*

-nonostante questo, si rende contestualmente noto che la Procura della Corte dei Conti ha chiesto ad ENPAM una dettagliata relazione in merito all' acquisto dei titoli CDO, e che ENPAM ha introdotto 3 giudizi civili davanti al Tribunale di Milano nei riguardi di Barclays +altri, JP Morgan +altri e SocGen +altri;

-evidentemente sembra che il Collegio Sindacale non abbia approfondito quanto da me scritto in questa e nelle altre denunce, in rapporto anche alle ultime sentenze della Corte dei Conti sulla responsabilità da danno erariale attribuito a coloro che agiscono da Advisor di fatto;

-risulta sorprendente infatti che risultino in essere cause civili con richieste di risarcimento per centinaia di milioni e contestualmente non siano state inviate alla Procura della Corte dei Conti denunce di danno erariale da attribuire alle banche che hanno agito in qualità di Advisor di fatto della Fondazione ENPAM;

-a tale proposito, rispetto all' acquisto di un CDO (Ferras CDO), su cui peraltro l' ente ha in corso un processo con richiesta di risarcimento di 96 milioni €, si specifica ulteriormente e si invita ad approfondire anche in rapporto agli stessi metodi usati per l'acquisto di altri titoli mediante ristrutturazione di titoli già posseduti dall' ENPAM:

-l'investimento nel CDO Ferras è stato effettuato su diretta proposta della banca;

-l' investimento non era il semplice acquisto di un prodotto finanziario (CDO Ferras), ma una complessa ristrutturazione del valore di 140 milioni €, che prevedeva la contestuale vendita alla banca proponente di un titolo che la stessa aveva venduto ad ENPAM appena 18 mesi prima, insieme ad altri 2 titoli presenti nel patrimonio ENPAM (e acquistati da altra

banca) , oltre al versamento di contante, prefigurando così un' approfondita conoscenza del patrimonio mobiliare ENPAM, necessaria per poter valutare la convenienza nello scambio dei titoli;

-con mail datata 7 giugno 2007 Barclays presenta il “Riassunto **proposte di intervento sul portafoglio di ENPAM** tramite ristrutturazione/switch” con il titolo Ferras CDO da 140 milioni €, elencando in maniera semplicistica i motivi per cui acquistare il titolo ed effettuare le ulteriori operazioni;

-sia il promemoria per la riunione del Comitato investimenti del 13/06/2007 che il verbale n. 7 relativo alla riunione del CdA ENPAM del 28/06/2007 riportano a giustificazione della bontà della complessa operazione di ristrutturazione, le stesse semplicistiche considerazioni presenti nella proposta Barclays;

- da poco Ernst & Young aveva certificato che in ENPAM non esistevano le competenze altamente professionali necessarie per gestire tali investimenti (CDO);

-come certificato nel verbale d'accesso documentale 18/10/2010, concesso a seguito di diffida da me inviata a seguito di ordinanza 3759/2009 del TAR Lazio proprio relativo a tale titolo, alla richiesta di visionare “ *l' eventuale documentazione di consulenti esterni o interni all'Ente, nonché quella prodotta dall' Ente stesso riguardante la valutazione sulla convenienza dell' investimento proposto da Barclays Bank*”, si rispondeva “ *tale documentazione non è disponibile in quanto all'epoca non veniva richiesta dall'Ente nelle procedure di acquisto titoli*”;

- gli effetti di tale modo di investire risorse pubbliche sono rilevabili anche nella stesura dei contratti, totalmente sbilanciati a favore delle banche, come evidenziato dal nostro attuale Risk Advisor nella memoria già richiamata nella precedente denuncia;

-come si vede, sembra che ENPAM non abbia ricercato e investito formalmente un Advisor per la stipula del complesso e oneroso investimento, ma che da parte di ENPAM non sia stato fatto altro che accettare una complessa operazione da 140 milioni € sulla base della fiducia riposta in Barclays e sulla sua indiscussa competenza altamente professionale;

-tale insieme di circostanze sembrano riassumere e coincidere (per quanto riguarda “ *l' ingerimento nell' esercizio di funzioni connesse all' utilizzo di pubbliche risorse nella forma dell' agente di fatto*” Corte dei Conti Abruzzo n. 259/2010) con quanto più recentemente stabilito dalla sentenza Corte dei Conti 609/2015/A che proprio riguardo alla sussistenza della giurisdizione contabile sulle azioni di un advisor finanziario “*considera rilevante, ai fini della sussistenza del rapporto di servizio, anche l'attività meramente consultiva concorrente alla produzione dell'evento dannoso quando essa si appalesi essenziale per l'assunzione del provvedimento finale e, ancor più, quando, per l'autorevolezza del consulente e per il particolare rapporto anche di tipo fiduciario con l'ente, essa risulti decisiva ai fini del contenuto del provvedimento.*

Pertanto, e conformemente agli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione, non può negarsi che quando la valutazione fornita dal soggetto assuma valore determinante nella formazione della volontà dell'ente si instauri un rapporto funzionale diretto tra il consulente, in virtù della posizione assunta di sostanziale partecipante del procedimento deliberativo ed esecutivo dell'effettuato acquisto, e l'ente medesimo. E ciò appare sufficiente ad incardinare la giurisdizione del Giudice contabile.”

-sotto altro punto di vista tale modo di investire risorse pubbliche previdenziali in prodotti finanziari altamente rischiosi senza il supporto di un Advisor indipendente e senza un' attenta valutazione del rapporto rischi /benefici delle ristrutturazioni titoli effettuate ante 2010, come rilevabile dalle motivazioni delle cause civili intentate, rivela una grave violazione delle più elementari regole di prudenza gestionale riguardo alla complessità e onerosità degli investimenti proposti, stante la

manca in seno all' ENPAM delle professionalità altamente specializzate richieste per gestire tali tipi di investimento.

- per quanto risposto nella relazione alla mia denuncia sembra invece che la relazione inviata alla Procura della Corte dei Conti non contenga alcun approfondimento sul ruolo " di advisor di fatto " delle banche citate nei giudizi civili, ma si sforzi unicamente di rappresentare la correttezza delle azioni intraprese dal CdA ENPAM successivamente alla stipula dei contratti, invece di cercare di trovare ulteriori modi per ristorare i danni patiti dal patrimonio dell'ENPAM ;
- pertanto appare sconcertante e superficiale la " lettura " della denuncia da me inviata.

-2) riguardo alle procedure di acquisto immobiliare.

Il Collegio Sindacale premette " *che non si comprendono, in quanto poco chiare e confuse, le circostanze rappresentate dalla denuncia, né a che fine vengano evidenziate* "...

-Nonostante questo conferma di essersi costituita parte civile nel processo a carico tra gli altri dell'ex dirigente del Patrimonio Immobiliare ENPAM e attualmente dirigente del settore Assistenza ENPAM, rinviato a giudizio per corruzione;

- a tale proposito è da rilevare che tale fattispecie di reato (se confermata) integra per un pubblico ufficiale (quale risulta un dipendente di un ente privatizzato...) la responsabilità per danno quanto meno all' immagine della Pubblica Amministrazione a cui appartiene, anche al di là del clamore mediatico che le inchieste della magistratura hanno suscitato tra gli iscritti all' ENPAM (vedi Corte dei Conti 193/2011/A);

- risulta perciò anche su questo tema "sconcertante " la risposta di codesto Collegio Sindacale, e incomprensibili i motivi per cui non sia stata ancora inviata denuncia di danno erariale alla Procura della Corte dei Conti.

-3) riguardo al procedimento penale INC 2007/5343 presso il Tribunale di Lugano.

Il Collegio Sindacale risponde che riguarda un processo penale per amministrazione infedele per scopo di lucro, truffa per mestiere e bancarotta fraudolenta.

-testualmente, si legge nella risposta, un imputato " *quale consulente finanziario di un investimento effettuato dalla Fondazione si sarebbe reso responsabile di una condotta infedele e scorretta per aver sottaciuto all'ente che le operazioni finanziarie proposte erano state già concordate a prezzi predefiniti* ".

- l'ENPAM ha transato, accettando 110.000 € per ritirare la costituzione di parte civile;

- pur essendo stato l'imputato definito come "**consulente**" e quindi a pieno diritto, in base anche a più lontane sentenze della Corte dei Conti(Corte dei Conti Abruzzo 67/2005 e 259/2010), passibile della denuncia per danno erariale, sembra che l' ENPAM abbia rinunciato a qualsiasi altra azione, rinunciando così ad ulteriori ristori per il danno subito;

- a tale proposito bisogna ricordare che solo la Corte dei Conti è autorizzata a giudicare sulla congruità della transazione rispetto al danno eventualmente patito dall' ENPAM e che ad essa andava denunciata l' esistenza di tale processo;

- anche la risposta su questo punto sembra denotare insufficiente istruttoria, evidentemente sia da parte del CdA ENPAM che da parte del Collegio Sindacale.

-4 riguardo al "caso" ENPAM SICURA

Dal bilancio consuntivo ENPAM 2016 si apprende l' esistenza della causa 8159/2017, relativa ad azione civile promossa da ENPAM nei confronti del presidente del CdA di ENPAM SICURA Srl e dell' ex direttore generale;

-una lettura del bilancio della società sembra indicare un danno patrimoniale di almeno 1 milione €
-il caso presenta similitudini con uno deciso dalla Corte di Conti del Lazio (2496/2010) riguardo alla costituzione di una società “ *senza aver preventivamente accertato la fattibilità del progetto*” e con” *totale carenza di istruttoria circa gli strumenti necessari alla valutazione dei rischi*”.

B) Per quanto riguarda il danno patrimoniale:

La relazione del Collegio Sindacale riporta che ad oggi il relativo confronto tra cassa investita nei CDO (**inclusi i titoli posti a garanzia**) e cassa recuperata è positivo per 80 milioni, allegando una scheda di sintesi, che però **non sembra considerare le notevoli spese per le commissioni** (sia di gestione che di performance) riconosciute ai nuovi gestori (Mangusta Risk, Matrix AAM LLP, CQS Cayman LP), nonché le presumibili spese legali relative ai contratti di ristrutturazione;

-sappiamo che erano previste **commissioni di gestione per un totale di circa 15 milioni €**, mentre, nel caso di un recupero maggiore del totale del valore dei CDO (oltre 100%, come sembra confermare il Collegio Sindacale) erano previste **commissioni di performance** del 4% del valore di liquidazione a scadenza, presumibilmente quindi altri **circa 15 milioni di €, ma su tale cifra si attende comunque il valore effettivo da parte del Collegio Sindacale**

-inoltre la tabella non differenzia tra quanto si recupera dai CDO e **quanto si recupera dai BTP Strip** , che sono stati inseriti successivamente nei titoli e che già erano posseduti da ENPAM e sono stati quindi solo “trasferiti” nei CDO;

-i “veri” motivi di tali inserimento erano stati analizzati in profondità nella relazione di SRI Capital Advisers, che aveva poi determinato la denuncia alla Procura di Roma da parte di alcuni Ordini nel 2011;

-in tale relazione si legge “ *si tratta soltanto di un gioco contabile..... il rendimento degli zero coupon..... verrebbe utilizzato per coprire le perdite generate dai CDO, in modo da non dover riportare perdite in bilancio*”

-di sicuro differenziare tra gli uni e gli altri serve a capire realmente quanto abbiamo ricavato o perso dall' investimento nei CDO;

- infatti il valore dei BTP strip è notevolmente aumentato in questi anni sia perché erano “zero coupon” (e nonostante il richiamo della Corte dei Conti, ENPAM non contabilizza annualmente a conto economico gli interessi come tali, ma questi vengono annualmente considerati in aumento del valore di mercato dei titoli in cui sono inseriti), sia perché il **Quantitative easing** ne ha moltiplicato il valore (abbassando il rendimento medio dei titoli di Stato il loro prezzo è aumentato enormemente, come vedremo qui sotto col titolo BEI);

-A titolo di esempio prendiamo il titolo Corsair 6/12 74.000.000 € (proprio quello acquistato tramite Cortal Consors di cui all' ultima denuncia...) :

-dal rapporto SRI sappiamo che l'ENPAM nella ristrutturazione ha iniettato liquidità per circa 29,8 milioni e uno zero coupon BEI PER 67,9 milioni;

-quindi abbiamo spese per 103,8 milioni € (74+ 29,8 milioni) + titolo BEI

-rivenduto il titolo alla stessa JP Morgan il 13/05/2016 per **totali** 206.253.700 €

-tolto il valore riconosciuto per il titolo BEI (125.272.889 €), abbiamo un risultato del CDO di soli **lordi 80.980. 811€ con una perdita di 22.825.905 €.**

-se vogliamo essere ancora più precisi, forse la perdita è solo leggermente minore, perché anche se inseriamo il flusso cedolare di circa 6,3 milioni €, dobbiamo togliere le commissioni di gestione, valutate da SRI in totali 4.224.700 €, ma dobbiamo ancora aggiungere la commissione di performance ...

-tali ripartizioni tra quanto hanno reso i CDO e quanto i BTP strip devono essere effettuate anche per i titoli XELO II CAMELOT, EIRLES 309 e TER FINANCE (EIRLES 312);

-trovo quindi ancora “sconcertante” la superficialità della risposta alla mia denuncia e, in base a questo, ho motivi di ritenere che la prospettazione delle perdite subite dalla Fondazione ENPAM con l’acquisto dei CDO fornita alla Procura della Corte dei Conti sia notevolmente carente, perlomeno se, come esibito nella relazione riguardo alla mia denuncia, invece di determinare titolo per titolo quanto ricavato dalla vendita dei CDO iniziali e quanto dai BTP strip inseriti, sia stata presentata una tabella di sintesi riepilogativa complessiva.

Sottolineato

che anche codesto nuovo Collegio Sindacale, come il precedente, non invia all’ iscritto che ha inoltrato denuncia ex art. 2048 nessuna comunicazione (contravvenendo anche a obblighi deontologici, che prevedono la tempestiva comunicazione all’iscritto denunciante) e che in più, quest’anno, la relazione del Collegio Sindacale inserita nel bilancio consuntivo ENPAM 2016 non conteneva neanche la relazione di risposta alla denuncia da me presentata, allungando così ulteriormente i tempi di conoscibilità delle risposte del Collegio Sindacale da parte dell’ iscritto, impedendo così un trasparente confronto di idee nell’ interesse dell’ENPAM e dei suoi iscritti;

Sporge denuncia formale ex art. 2408cc al Collegio Sindacale affinché lo stesso chiarisca:

-se nella disamina dei fatti elencati in questa denuncia e nelle 2 precedenti (del 22/11/2016 e del 16/04/2017) il CdA ENPAM e lo stesso Collegio Sindacale abbiano mai richiesto un parere legale relativo alla possibilità/obbligatorietà di denunciare alla Procura della Corte dei Conti per danno erariale le banche che hanno venduto i CDO o altri titoli strutturati mediante le numerose operazioni di ristrutturazioni titoli avvenute negli anni precedenti al 2010;

-se riguardo al processo al Tribunale di Roma (RGNR 53498/2012), sia mai stato richiesto dal CdA ENPAM o dal Collegio Sindacale, un parere legale riguardo all’ eventuale denuncia per danno erariale (anche limitato al solo danno all’ immagine) in capo ad un dipendente della Fondazione ENPAM;

-se rispetto al suddetto processo (RGNR 53498/2012), l’anno di incardinamento sia effettivamente il 2012, nel qual caso chiarisca il Collegio Sindacale se i tempi per inviare una denuncia di danno erariale siano già scaduti, e l’eventuale reato prescritto;

-se riguardo al procedimento penale INC 2007/5343 presso il Tribunale di Lugano, i termini per la denuncia di danno erariale siano scaduti e quindi l’eventuale reato prescritto;

- riguardo allo stesso procedimento penale (INC 2007/5343) , come già richiesto nella precedente denuncia, a quali investimenti finanziari si riferiva il processo e il nome delle società o banche coinvolte sia nell’ investimento che nel processo;

-se, riguardo al “caso” ENPAM SICURA Srl , che può presentare rilievi di danno erariale sia a carico del CdA ENPAM che a carico dell’ ex Presidente e dell’ ex direttore generale della società, (come da sentenza Corte dei Conti 2496/2010 su un caso simile) il CdA ENPAM ha presentato denuncia di danno erariale e/o la stessa cosa ha fatto il Collegio Sindacale.

inoltre

intima e diffida codesto Collegio Sindacale a porre in essere tutte le procedure più appropriate perché siano inviate al più presto le relative denunce di danno erariale riguardanti i fatti esposti, se non prescritto il relativo eventuale reato.

Seravezza, 11/06/2017

Franco Picchi
Documento firmato digitalmente

Allegati

1) Carta d'identità